



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil

Segreteria Nazionale

ACCESSO AL PENSIONAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA-DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO

- Circolare INPS -

COMUNICATO

La Direzione Centrale Previdenza dell'INPS con messaggio nr. 545 del 10 gennaio 2013, diramato in pari data dal Dipartimento della P.S. con apposita circolare, ha inteso chiarire l'attuale disciplina per l'accesso al pensionamento del personale del comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico .

In particolare, è stato chiarito che poiché non è stato emanato il regolamento di armonizzazione - ex art. 24 comma 18 del D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011 - rivivono i requisiti previsti dalla previgente normativa, per cui rimangono invariati sostanzialmente i requisiti necessari, sia per il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia che di anzianità, a cui andranno aggiunti, per il personale interessato che al 31.12.2010 non aveva raggiunto i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, la c.d. "finestra mobile" - 12 mesi di ulteriore permanenza in servizio ai fini della decorrenza del trattamento - e gli incrementi connessi all'aumento della speranza di vita.

Con la citata circolare è stato chiarito e ribadito che continuano ad applicarsi i limiti ordinamentali stabiliti per la pensione di vecchiaia e specificatamente:

- 60 anni da Agente a Primo Dirigente;
- 63 anni Dirigente Superiore;
- 65 anni Dirigente Generale

Solo nel caso in cui il personale interessato, raggiungendo il citato limite ordinamentale di età per la pensione di vecchiaia, non abbia maturato in precedenza i requisiti previsti per il pensionamento di anzianità, il requisito anagrafico è incrementato di tre mesi, a cui andrà aggiunto eventualmente il regime della decorrenza di 12 mesi (finestra mobile).

In riferimento al pensionamento di anzianità (accesso a domanda) l'INPS ha chiarito che continuano ad applicarsi i previgenti requisiti e specificatamente:

- anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente dall'età a cui andranno aggiunti un ulteriore posticipo di 1 mese nel 2012, di 2 mesi nel 2013 e di 3 mesi nel 2014;
- anzianità contributiva di 35 anni utili e l'età di 57 anni e tre mesi;
- anzianità massima contributiva (80%), purché raggiunta entro il 31.12.2011 e con età di 53 anni e tre mesi .

Anche per l'accesso al pensionamento di anzianità a domanda resta fermo il regime della decorrenza posticipata di 12 mesi (finestra mobile).

La circolare ha inteso anche sottolineare che, a decorrere dall'1.1.2012, in ragione delle disposizioni introdotte con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, per tutti i dipendenti pubblici si applica il sistema previdenziale contributivo, fatto salvo quanto in precedenza già maturato con il sistema retributivo.

Roma 15 gennaio 2013